

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1150 /3/11/2017 del 19 GEN 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5- Partecipazioni
(Rif. nota 10/01/2017, n. 873\S5.6)

Oggetto: *Fabbisogni assunzionali delle società partecipate in controllo derivanti da necessità produttive. Parere U.L.L. 19 dicembre 2016, n. 148.11.16.*

1. Con la nota in riferimento nel prendere atto del parere n. 148.11.16 reso da questo Ufficio sulla problematica in oggetto, codesto Richiedente sottopone "ulteriori questioni, che risultano essenziali per le conseguenti determinazioni delle strutture dipartimentali preposte alle istruttorie autorizzative o denegative sulle richieste di nuove assunzioni da parte delle società partecipate o in controllo ...".

In particolare, rappresenta che l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 inibisce <<alle società partecipate in controllo nuove assunzioni, ivi comprese 'quelle previste da disposizioni di carattere speciale', quali sono quelle (ancorché successive), contenute dall'art. 64 della l.r. 21/2014, come modificato dall'art.11 della l.r. 20/2016 e dall'art. 32 della l.r. 9/2015>>.

Si evidenzia "il difetto di coordinamento tra le norme in questione, non avendo il legislatore ritenuto di precisare la portata derogativa delle norme successive rispetto a quella anteriore posto che le une e le altre sembrano avere un carattere di specialità".

Al riguardo nella richiesta si esprime l'avviso, in primo luogo, che solo "una specifica nuova disposizione di rango legislativo, interpretativa (o modificativa) dell'ordinamento, possa determinare con chiarezza se il divieto di assunzioni si estenda anche a disposizioni speciali successive all'art. 20 della l.r. 11/2010".

GA
gg

In secondo luogo occorrerebbe “*indagare sulla compatibilità di una disposizione regionale che sembra restringere le assunzioni delle società partecipate in controllo ad una specifica platea di soggetti (e cioè a quelli utilmente inseriti nell’albo di cui all’art. 64 della l.r. 21/2014...) rispetto al principio di concorsualità - ora sancito dall’art. 19 del Decr. Lgs. 175/2016 - che opera un rinvio all’art. 35, comma 3 del Decr. Lgs. 165/2001...*”, emergendo l’esigenza di verificare la conformità alla legge di procedure di reclutamento promosse dalle società partecipate in controllo “*del tutto inaccessibili a candidati non inseriti nell’albo ex art. 64 della l.r.21/2014*”.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti, di procedure da seguire nonché di provvedimenti autorizzativi o denegativi da adottare, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del Richiedente. Le richieste formulate esulano, quindi, dalle competenze istituzionali così come attualmente normate, fermo restando che la natura dei quesiti sembra rivolgere più considerazioni di tipo politico che non profili di ermeneutica normativa.

Si rassegnano in proposito le seguenti brevi considerazioni nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, per l’adozione di atti di esclusiva competenza/responsabilità degli organi di amministrazione attiva.

3. Si conferma, innanzitutto, il contenuto del parere reso, attesa la natura delle considerazioni già svolte alla luce della disciplina vigente. Si segnala, nel contempo, un refuso a pag. 3, sesto rigo, ultima parola “*generale*”, che va chiaramente sostituita con “*speciale*”.

In particolare, il parere ha tenuto conto della vigente normativa regionale in materia e della sua successione nel tempo, che ha determinato il variare del quadro normativo attraverso specifiche norme che sono state introdotte dopo l’adozione dell’art. 20¹ della legge regionale 12 maggio

¹ Art. 20 l.r. n. 11/2010

Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l’area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l’area servizi ausiliari di interesse generale;
- c)

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l’obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio

2010, n. 11.

Ne consegue che i paventati evidenti “*difetti di coordinamento*”, sottesi alla nuova richiesta di parere, tra l’art. 20 della l.r. n. 11/2010 e l’art. 64² della successiva legge regionale n. 21/2014 (come modificato dall’art. 32 della l.r. n. 97/2015 e dall’art. 11 della l.r. n. 20/2016) hanno già costituito oggetto di riflessione da parte di questo ULL e sono stati oggetto di esame sotteso al parere già formulato.

In disparte in questa sede ogni considerazione sulla successione di norme nel tempo, e sul rapporto tra norme speciali e norme di carattere generale, in chiave di supporto alle valutazioni politiche di esclusiva competenza degli organi elettivi, questo Ufficio, sul punto, ritiene

dell’Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza (13).

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l’ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l’intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale (14).

6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale dell’economia e previa delibera della Giunta regionale (15)....

² Art. 64 Società partecipate - l.r. n. 21/2014 (10).

1. È istituito presso l’Ufficio speciale delle società in liquidazione l’albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall’albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A., per sopprimere ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all’albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria (9).

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell’albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell’ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l’eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

(9) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 4, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, a decorrere dall’8 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 26, comma 1, della medesima legge).



(10) Vedi, anche, l’ art. 62, comma 1, L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

condivisibile l'opportunità espressa nella richiesta acchè sia proposta l'adozione di una disposizione di legge, che chiarisca la portata derogativa delle disposizioni contenute nell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (e delle sue successive modifiche), e operi, altresì, un raccordo con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed in specie con gli articoli 19 e 25³ (quest'ultimo detta, tra l'altro, disposizioni transitorie in materia di personale delle società a partecipazione pubblica).

Sull'eventuale schema di disegno di legge che sarà predisposto, questo Ufficio - se richiesto - fornirà il previsto parere.

Ai sensi dell'art. 15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti. Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

(Avv. M. Miceli/Avv. G. Amico)



³ Art 25 – D.Lgs. n. 175/2016 - Disposizioni transitorie in materia di personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati. L'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo